PUBLIC

deda.

Compliance Management System

Segnalazioni Whistleblowing

PROCEDURA

ORG-P-21

Rev. 6 – 06/11/2026

ELENCO DELLE REVISIONI

REV. 0		**DATA**	02/10/2023
AUTORE **Anna Lievore** Compliance Consultant Specialist **Alessandro Scognamiglio** Compliance Consultant Specialist	**VERIFICATA DA** **Francesca Sbop** Organization & Compliance Director		**APPROVATA DA** **Francesca Sbop** Organization & Compliance Director
Note: Prima emissione del documento a seguito del D.lgs. 24/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937.			

(…)

Revisioni intermedie

(…)

REV. 6		**DATA**	06/11/2026
AUTORE **Alessandro Scognamiglio** Compliance Consultant Specialist	**VERIFICATA DA** **Francesca Sbop** Chief Sustainability, Risk & Compliance Officer		**APPROVATA DA** **Francesca Sbop** Chief Sustainability, Risk & Compliance Officer
Note: Aggiornamento a seguito dell'emissione delle Linee guida ANAC n. 1 del 2025. Integrati i riferimenti alla gestione delle segnalazioni in ambito ISO 45001.			

SOMMARIO

1 Scopo e campo di applicazione 1
2 Riferimenti normativi 2
3 Ruoli e responsabilità 2
4 Definizioni 3
4.1 Violazioni 3
4.2 Segnalante (Whistleblower) 4
5 Modalità operative 5
5.1 Canale di segnalazione interno 5
5.2 Segnalazione scritta 5
5.3 Segnalazione orale 6
5.4 Condizioni per la segnalazione 7
5.5 Gestione della segnalazione 8
5.5.1 Diagramma di flusso 8
5.5.2 Ricevimento e classificazione 9
5.5.3 Disciplina del conflitto d'interessi 10
5.5.4 Assegnazione della segnalazione 10
5.5.5 Riscontro della segnalazione 11
5.5.6 Incontro diretto 11
5.5.7 Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal gestore 11
6 Chiusura della segnalazione 12
6.1 Ritiro della segnalazione 12
7 Canali esterni 12
7.1 Segnalazione esterna 13
7.2 Divulgazione pubblica 13
7.3 Denuncia all'Autorità giudiziaria 13
8 Tutele 13
8.1 Riservatezza 14
8.1.1 Protezione dei dati personali 14
8.2 Ritorsione 15
8.3 Perdita delle tutele 15
9 Gestione delle Altre violazioni/non conformità 16
9.1 Segnalazioni in materia di responsabilità sociale - SA8000 16
9.2 Segnalazioni in materia Salute e Sicurezza 17
10 Altri riferimenti 18
10.1 Procedure 18
10.2 Regolamenti 18
10.3 Moduli 18
10.4 Allegati 18

deda.

1 Scopo e campo di applicazione

Scopo della presente procedura è descrivere il sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o della Società, illeciti che rientrano nel campo d'applicazione del D.lgs. n. 231/2001, o aspetti relativi alla responsabilità sociale d'impresa. Il canale di segnalazione mira a garantire la riservatezza del segnalante, tutelandone l'anonimato e prevedendo la protezione da qualsiasi azione ritorsiva. Tutte le comunicazioni sono protette da crittografia e gestite dalle persone autorizzate dell'Organismo pluripersonale deputato al controllo e alla gestione delle segnalazioni, individuato ad hoc dal Consiglio d'Amministrazione e a cui ogni Società ha affidato il compito di trattare le segnalazioni (di seguito anche "**Organismo**").

Per segnalazione si deve intendere la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

La presente procedura si applica alle seguenti società:

- Dedagroup S.p.A.
- Deda Bit S.r.l.
- Mosaic S.r.l.
- Dedagroup Stealth S.p.A.
- Deda Next S.r.l.
- Deda Value S.r.l.
- Deda Tech S.r.l.
- Deda AI S.r.l.
- Derga Consulting S.p.A.
- Deda Digital S.r.l.
- Derga Near S.r.l.
- Dexit S.r.l.
- Microdata Group S.r.l.
- Deda Spark S.r.l.
- ETT S.p.a.
- Deda Connect S.r.l.
- Deda Speed S.p.A.
- Deda Credit S.r.l.
- SEI Consulting S.p.A.

deda.

2 Riferimenti normativi

- D.lgs. n. 231/2001
- D.lgs. n. 24/2023
- Direttiva (UE) 2019/1937
- D.lgs. n. 211/2025
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 581/2025
- Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del Diritto dell'UE e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, delibera n. 311 del 12/07/2023, aggiornate con delibera n.479 del 26/11/2025
- Linee Guida ANAC n. 1 del 2025 in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione
- Reg.UE 2016/679 (GDPR)
- D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii
- ISO 45001:2023 – par. 5
- SA 8000:2014 – par. 9.6
- UNI/PdR 125:2022

3 Ruoli e responsabilità

- **Organismo deputato al controllo e alla gestione delle segnalazioni**

Le attività di ricezione, di gestione e di trattamento delle segnalazioni sono affidate ad un Organismo pluripersonale, caratterizzato da una componente interna e una esterna, al fine di garantire una maggiore indipendenza ed imparzialità.

- La componente interna è costituita dalla Direzione Sustainability, Risk & Compliance della capogruppo Dedagroup S.p.A., individuata dal Consiglio di Amministrazione e selezionata in virtù della competenza specialistica, dell'affidabilità e della disponibilità di risorse idonee a svolgere tale compito.
- La seconda è rappresentata da un professionista esterno, incaricato di esercitare attività di controllo e, in taluni casi, di assumere la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza per le società del gruppo che adottano modelli organizzativi ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tale Organismo:

- è competente a monitorare il canale di segnalazione;
- assegna le segnalazioni alla Società o agli uffici interessati;
- mantiene i rapporti con l'ODV nel caso la segnalazione riguardi una violazione del Modello 231 o un illecito rilevante ai fini del Decreto Legislativo 231/2001.

- **Segnalante (whistleblower)**
  - Fornisce le informazioni sulla violazione nei limiti di quanto da lui conosciuto.
- **Facilitatore**

  - Fornisce assistenza al segnalante durante il processo di segnalazione.
- **Assegnatario**
  - Gestisce la segnalazione che gli è stata assegnata dall'Organismo.
- **Consiglio di Amministrazione**
  - Nomina l'Organismo deputato al controllo e alla gestione delle segnalazioni;
  - È competente del monitoraggio generale sul funzionamento del sistema di segnalazione;
  - Nomina preventivamente il Sostituto Gestore;
  - Non sono attribuiti poteri di supervisione o decisione dell'istruttoria delle singole segnalazioni, la cui gestione resta di esclusiva competenza dell'Organismo deputato.
- **Sostituto Gestore**
  - Assicura la gestione delle segnalazioni che coinvolgono l'intero Organismo o che determinano una situazione di conflitto di interessi;
  - Gestisce le segnalazioni nel caso di assenza o impedimento prolungato dell'Organismo deputato;
  - Opera con i medesimi requisiti di autonomia, indipendenza, imparzialità, competenza e riservatezza richiesti all'Organismo.

4 Definizioni

4.1 Violazioni

Per violazioni si intende, nello specifico:

- Violazioni del diritto nazionale, illeciti civili, illeciti amministrativi;
- Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, violazioni dei Modelli di organizzazione e gestione, ove previsti e adottati dalle Società, nonché violazione delle prescrizioni contenute nel Codice Etico;
- Illeciti penali;
- Illeciti contabili;
- Irregolarità traducibili in "elementi concreti" (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto legislativo 24/2023: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto di lavoro, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- Violazioni del diritto dell'UE, illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- Violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE (art. 2, co. 1, lett. a) n. 4 del D.lgs. 24/2023);

- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e dei meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Possono essere oggetto di segnalazione anche le condotte volte ad occultare le violazioni (esempio, l'occultamento o la distruzione di prove circa la commissione della violazione).

Le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità della Società.

Non rientrano, invece, nell'ambito delle segnalazioni disciplinate dal D.lgs. 24/2023 le segnalazioni che riguardano:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate. Tali segnalazioni possono rientrare, invece, nel novero delle condotte segnalabili, anche attraverso il medesimo canale descritto al paragrafo 5.1, nel rispetto dello standard SA8000 e/o della norma UNI/PdR 125:2022 relativamente alla parità di genere.

4.2 Segnalante (Whistleblower)

Il **segnalante** è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo presente o passato e, in particolare:

- Lavoratori subordinati;
- Lavoratori autonomi;
- Liberi professionisti e consulenti;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Azionisti (persone fisiche);

Per tutti i suddetti soggetti, l'applicazione è prevista anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

- Persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- Fornitori, sub-fornitori e partner commerciali e dipendenti o collaboratori degli stessi;
- Clienti, oppure lavoratori e collaboratori di clienti, esclusivamente quando le informazioni sulle violazioni siano state acquisite nell'ambito di un contesto lavorativo o professionale.

deda.

5 Modalità operative

5.1 Canale di segnalazione interno

Il segnalante può effettuare la propria comunicazione direttamente alla Società con la quale intrattiene, ha intrattenuto o è in procinto di instaurare un rapporto giuridico (di lavoro subordinato o autonomo, di collaborazione, di fornitura, professionale, associativo o di altra natura).

La segnalazione interna può essere presentata, a libera scelta della persona segnalante, **in forma scritta oppure orale** attraverso la piattaforma informatica disponibile in qualsiasi momento sul sito internet aziendale, all'indirizzo:

Il link diretto alla piattaforma online è il seguente:
https://whistleblowing.deda.group

Prima dell'invio, la persona segnalante seleziona la Società cui si riferisce il contesto lavorativo nel quale sono state acquisite le informazioni oggetto della segnalazione.

Tale canale permette di inviare informazioni in forma anonima o nominativa, a libera scelta del segnalante, e di poter successivamente prendere visione del riscontro fornito dalla società. In ogni caso la piattaforma assegna alla segnalazione un codice univoco "**Key code**" con il quale il segnalante potrà effettuare un successivo accesso ed interloquire con il gestore della segnalazione fino alla completa gestione della stessa. **Il Key code rappresenta l'unica alternativa per poter accedere nuovamente alla segnalazione inviata**.

In caso di smarrimento dello stesso, è necessario effettuare una nuova segnalazione, indicando all'interno del questionario che si tratta di evento già segnalato e avendo cura di specificare quando la prima segnalazione è stata effettuata. In questo modo il segnalante riceverà un nuovo key code associato alla nuova segnalazione.

5.2 Segnalazione scritta

Accedendo al canale informatico, il segnalante ha la possibilità di procedere con una segnalazione scritta.

Affinché la segnalazione sia il più possibile circostanziata e consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni, è necessario in particolare che dalla segnalazione risultino chiare:

- le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di indentificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Tutte queste informazioni vengono richieste attraverso la compilazione di un questionario guidato che si compone di domande a scelta e di domanda a risposta aperta. Le domande contrassegnate

da un asterisco (*) sono obbligatorie; in assenza di risposta la piattaforma non permette di proseguire. Il questionario si compone di diversi TAB che devono essere letti attentamente e compilati in modo diligente, riportando in modo esaustivo solo le informazioni necessarie alla descrizione del fatto che si vuole segnalare.

Tab 1: Compila la tua segnalazione: ha lo scopo di classificare la segnalazione all'interno di una macro-categoria e di indicare in quale circostanza si è venuti a conoscenza del fatto. Le domande hanno lo scopo di permettere al segnalante di descrivere dettagliatamente l'accaduto che si vuole segnalare.

Tab 2: Identità: ha lo scopo di consentire al segnalante di indicare i propri dati personali ed un canale comunicativo alternativo. Le comunicazioni verranno in ogni caso registrate anche attraverso la piattaforma. Nel caso in cui il segnalante indichi la volontà di essere contatto per un colloquio orale, le persone autorizzate dell'Organismo deputato alla gestione delle segnalazioni verbalizzeranno l'incontro e archivieranno il verbale nella piattaforma.

Tab 3: Passo Finale: in questa sezione viene richiesto di prendere visione dell'Informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali dei soggetti segnalanti e dei soggetti citati nella segnalazione o altrimenti in essa coinvolti.

Se il questionario è stato compilato in tutti i suoi campi obbligatori, al termine della compilazione si può selezionare il pulsante "INVIA". Se la segnalazione è stata inviata correttamente, viene immediatamente visualizzato il Key Code di 16 cifre che dovrà essere utilizzato per effettuare successivi accessi al canale.

All'atto della ricezione della segnalazione è rilasciato alla persona segnalante un avviso di ricevimento, coerente con l'obbligo normativo, entro 7 giorni dalla sottomissione della segnalazione.

La visualizzazione del Key Code da parte del segnalante si deve intendere come avviso di ricevimento della segnalazione, essendo da quel momento la segnalazione correttamente censita nel canale di riferimento.

5.3 Segnalazione orale

Il segnalante può scegliere di effettuare la segnalazione anche in forma orale, mediante un sistema di messaggistica vocale integrato nella piattaforma, che consente la registrazione di uno o più messaggi, affinché la segnalazione sia il più possibile dettagliata.

Le registrazioni sono acquisite attraverso meccanismi di anonimizzazione vocale e conservate mediante presidi tecnici e organizzativi volti a tutelare la riservatezza della persona segnalante e delle persone coinvolte, secondo quanto descritto nell'informativa privacy e nella documentazione relativa al trattamento.

All'atto della ricezione della segnalazione è rilasciato alla persona segnalante un avviso di ricevimento, coerente con l'obbligo normativo, entro 7 giorni dalla sottomissione della segnalazione.

La visualizzazione del Key Code da parte del segnalante si deve intendere come avviso di ricevimento della segnalazione, essendo da quel momento la segnalazione correttamente censita nel canale di riferimento.

deda.

5.4 Condizioni per la segnalazione

Il soggetto segnalante beneficia della protezione prevista dalla normativa in materia e, in particolare:

- del **diritto alla riservatezza e all'anonimato**;
- della **protezione da ogni forma di ritorsione** (ossia qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato)

a condizione che siano rispettati i seguenti due principi:

1. RAGIONEVOLEZZA

   Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un **ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.**

   Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

   - coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico,
   - relative alla tutela del diritto d'autore,
   - attinenti alla protezione dei dati personali,

   se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

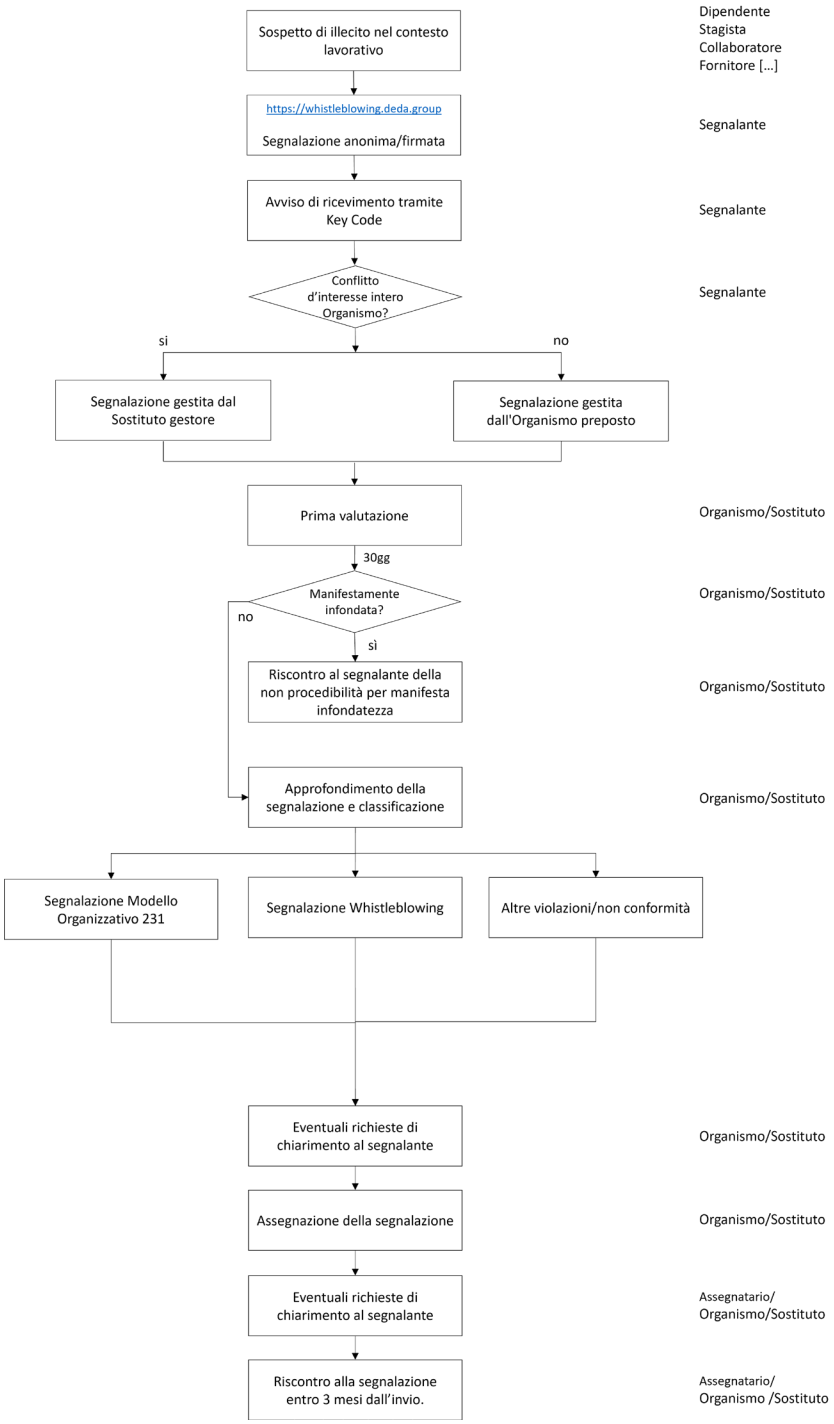
2. MODALITA'

   La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i **canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica)** secondo i criteri indicati di seguito.

deda.

5.5 Gestione della segnalazione

5.5.1 Diagramma di flusso



5.5.2 Ricevimento e classificazione

Tutte le segnalazioni effettuate per il tramite del canale interno vengono registrate ed elaborate dalle persone autorizzate dell'Organismo deputato al controllo e alla gestione delle segnalazioni, in forza di appositi accordi tra queste e le singole società del Gruppo Dedagroup. È onere del segnalante indirizzare la segnalazione alla Società alla quale si riferisce il contesto lavorativo nel quale è venuto a conoscenza del fatto segnalato. La piattaforma non permette di inviare segnalazione senza l'indicazione della società alla quale si vuole indirizzare la segnalazione.

La segnalazione deve contenere la descrizione del fatto/evento che integra la violazione segnalata, eventuali allegati a supporto dell'esposizione del fatto, l'indicazione se si intende effettuare una "**Segnalazione Whistleblowing**" ai sensi del **Decreto Legislativo n. 24/2023**, una "**Segnalazione Modello Organizzativo 231**" ai sensi del **Decreto Legislativo n. 231/2001** qualora la Società adotti modelli di organizzazione e di gestione, oppure "**Altre violazioni/non conformità**" in riferimento alle **norme volontarie e ai valori e/o regolamenti promossi dalla Società**.

Qualora il segnalante indichi erroneamente una categoria non conforme alla tipologia di segnalazione effettuata, sarà cura dell'Organismo preposto di procedere a riclassificare la segnalazione, dandone avviso al segnalante.

L'Organismo prende in carico la segnalazione e svolge una prima valutazione volta a determinare se la stessa sia **manifestamente infondata**. Si considerano tali tutte le segnalazioni che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche: attengono a situazioni personali prive di qualsiasi attinenza con il contesto lavorativo; mancano dei dati che ne costituiscono gli elementi essenziali, in assenza dei quali non è possibile ricostruire il quadro necessario alla loro valutazione; presentano elementi di fatto non riconducibili alle violazioni espressamente tipizzate dal legislatore; oppure espongono i fatti in termini eccessivamente generici, tali da non consentirne la comprensione.

È cura dello stesso Organismo comunicare al segnalante la manifesta infondatezza della segnalazione, nel termine di 30 giorni dall'avviso di ricevimento.

Le segnalazioni non manifestamente infondate vengono successivamente esaminate e, ove necessario, riclassificate in:

- **Segnalazione "Whistleblowing"**

quando la segnalazione è volta a comunicare una violazione, o sospetta violazione, che rientra nell'ambito delle violazioni descritte al paragrafo 1. In particolare, la segnalazione **non ha carattere personale**, ma è volta a segnalare una violazione che lede gli interessi pubblici o l'integrità della società.

La gestione delle segnalazioni di questo tipo non richiede il coinvolgimento a priori di un comitato aziendale, ma viene esaminata dalle persone autorizzate dell'Organismo preposto. Sole qualora dall'esame della segnalazione emerga la necessità di richiedere approfondimenti a specifiche funzioni aziendali, l'Organismo assegna la segnalazione ad un membro dell'Ufficio competente, avendo cura di garantire sempre la riservatezza e l'anonimato, salvo consenso esplicito dell'interessato a rivelare la propria identità. Il soggetto assegnatario è soggetto ai medesimi obblighi e doveri di riservatezza dell'Organismo preposto alla gestione delle segnalazioni e viene da questo istruito e guidato nel tutelare i diritti del segnalante.

- **Segnalazioni "Modello Organizzativo 231"**

quando la segnalazione è rivolta ad una Società che adotta un Modello Organizzativo ed un Codice Etico ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed il suo contenuto riporta l'inosservanza o la violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo o del Codice Etico, oppure fa riferimento alla commissione, o sospetta commissione, di un reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, come descritti e dettagliati nel Modello Organizzativo Parte Generale della società.

La gestione delle segnalazioni in ambito 231 avviene secondo le modalità descritte nel Modello Organizzativo 231 e nel Codice Etico con necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, restano valide tutte le tutele previste per il segnalante e, in particolar modo, il diritto alla riservatezza e all'anonimato e il divieto di ritorsioni. Questa tipologia di segnalazione è visibile solamente nei canali delle Società che adottano il Modello 231.

- **Altre violazioni/non conformità**

quando il suo contenuto si riferisce ad una situazione conosciuta in ragione del rapporto in essere tra il segnalante e la Società, oppure una violazione di una norma volontaria alla quale la Società aderisce (ad es. le segnalazioni in ambito SA8000 - Social Accountability, segnalazioni in ambito UNI/PdR 125:2022 o segnalazioni in ambito salute e sicurezza secondo lo standard ISO 45001).

5.5.3 Disciplina del conflitto d'interessi

Qualora un componente dell'Organismo si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto a una specifica segnalazione (ad es. perché coinvolto nei fatti, in rapporto con il segnalante o con la persona coinvolta), è tenuto ad astenersi dalla trattazione della stessa; la gestione è assicurata dagli altri componenti dell'Organismo deputato.

Nel caso in cui il segnalante sia a conoscenza di un conflitto di interessi che coinvolga l'intero Organismo, avvia la segnalazione tramite la piattaforma e indica nel campo "*La segnalazione riguarda ENTRAMBI i componenti designati alla gestione delle segnalazioni Whistleblowing?*" che la stessa coinvolge tutti i membri dell'Organismo e deve essere assegnata ad un soggetto Sostituto dell'Organismo deputato.

La gestione della segnalazione è quindi affidata ad un Sostituto Gestore, preventivamente nominato dal Consiglio di Amministrazione di ciascuna Società e in possesso dei medesimi requisiti e obblighi di autonomia, indipendenza, imparzialità, competenza e riservatezza richiesti all'Organismo.

La segnalazione segue il medesimo flusso previsto per le segnalazioni ordinarie ed è gestita tramite la piattaforma esclusivamente dal Sostituto Gestore, in luogo dell'Organismo deputato.

5.5.4 Assegnazione della segnalazione

Al termine di questo esame preliminare, l'Organismo deputato al controllo e alla gestione può valutare l'opportunità di assegnare la segnalazione ad una funzione aziendale specifica che sia ritenuta professionalmente idonea ad approfondire l'indagine della segnalazione. Secondo modalità concordate, verrà incaricata, quindi, di svolgere determinate analisi per verificare l'evento segnalato. **L'assegnatario è soggetto agli stessi obblighi e doveri di riservatezza dell'Organismo assegnante.**

Fermo restando che, in ogni caso l'Organismo preposto può decidere di non assegnare la segnalazione e di procedere autonomamente alla gestione e chiusura della stessa. L'assegnazione deve seguire i seguenti criteri:

- **Segnalazione Whistleblowing**: non è generalmente prevista l'assegnazione ad una funzione diversa dall'Organismo preposto, salvo: a) il segnalante richieda di poter comunicare con una precisa funzione aziendale oppure acconsenta a che l'Organismo coinvolga una diversa funzione aziendale; b) l'evento segnalato richieda il coinvolgimento di una funzione aziendale professionalmente idonea alla gestione della segnalazione; c) vi siano conflitti di interessi o motivi che facciano ritenere che la gestione indipendente del solo Organismo preposto potrebbe compromettere le tutele del segnalante.
- **Segnalazione Modello Organizzativo 231**: necessaria assegnazione al presidente dell'Organismo di Vigilanza.
- **Altre violazioni/non conformità**: salvo vi siano conflitti di interessi o motivi che facciano ritenere che l'assegnazione della segnalazione potrebbe compromettere le tutele del segnalante, la segnalazione viene gestita direttamente dalle persone volta per volta autorizzate dell'Organismo preposto.

L'assegnazione delle segnalazioni in ambito SA8000 o in tema salute e sicurezza sul lavoro secondo lo standard ISO 45001 avviene secondo le modalità descritte ai paragrafi successivi.

5.5.5 Riscontro della segnalazione

Nel termine di 3 mesi dall'invio della segnalazione, al segnalante deve essere fornito riscontro circa la presa in carico della segnalazione (compresa l'eventuale assegnazione), le eventuali azioni già poste in essere, le eventuali richieste di approfondimento o la risoluzione della violazione segnalata.

I membri dell'Organismo deputato al controllo e alla gestione delle segnalazioni procederanno, quindi, ad eseguire tutti gli approfondimenti necessari a valutare la fondatezza della segnalazione, i dettagli della situazione segnalata e, ove possibile, le cause. A tal fine, attraverso la piattaforma potranno richiedere al segnalante di comunicare ulteriori informazioni in suo possesso in uno spirito collaborativo.

In qualsiasi momento il segnalante può decidere di svelare la propria identità e richiedere o suggerire un incontro (a mezzo videochiamata o in presenza). Nella piattaforma, deve in ogni caso essere tracciato lo storico delle informazioni fornite dal segnalante fino alla chiusura della segnalazione.

5.5.6 Incontro diretto

Su richiesta della persona segnalante, la segnalazione può essere effettuata anche mediante incontro diretto con l'Organismo, fissato entro un termine ragionevole e organizzato con modalità idonee a garantire la riservatezza.

Nel caso in cui il segnalante richieda un colloquio in presenza, l'Organismo preposto verbalizza l'incontro tramite apposito modulo e, previa sottoscrizione dello stesso da parte del segnalante, lo archivia nella piattaforma.

5.5.7 Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal gestore

Qualora una segnalazione interna sia presentata per errore a un soggetto diverso dall'Organismo competente e risulti evidente, sulla base del contenuto o di apposita dicitura, che si tratta di una

segnalazione whistleblowing, il ricevente la trasmette all'Organismo competente **entro sette giorni dal ricevimento**, utilizzando modalità idonee a preservarne la riservatezza, e dà contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante, se contattabile.

Il ricevente non effettua autonome valutazioni sul contenuto, non diffonde le informazioni acquisite e non conserva copie ulteriori rispetto a quelle eventualmente necessarie a dimostrare l'avvenuta trasmissione. Ogni trattamento deve essere limitato a quanto strettamente necessario.

6 Chiusura della segnalazione

Al termine di tutte le verifiche, l'Organismo deputato alla gestione delle segnalazioni, in accordo con l'eventuale assegnatario, comunica al segnalante la risoluzione della segnalazione e la chiusura della stessa. Nella comunicazione devono essere indicate le azioni intraprese o i motivi che hanno supportato la decisione di non intraprendere alcuna azione.

La documentazione archiviata nella piattaforma sarà conservata per il termine massimo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione, salvo i casi in cui sussista un diverso obbligo di legge.

Qualora il segnalante non si ritenga soddisfatto dell'esito della segnalazione, al ricorrere di determinate condizioni, potrà effettuare nuovamente la stessa segnalazione ai canali esterni descritti nel presente documento.

6.1 Ritiro della segnalazione

La persona segnalante può comunicare il ritiro della segnalazione attraverso il canale utilizzato per la sua presentazione. Il ritiro è registrato dall'Organismo, che valuta, sulla base degli elementi acquisiti e degli obblighi applicabili, se archiviare la segnalazione o proseguirne la gestione.

Il ritiro **non comporta automaticamente la cancellazione della segnalazione e della relativa documentazione**. I dati non più necessari sono cancellati o resi anonimi, ove applicabile, nel rispetto dei termini di conservazione previsti.

L'esito della valutazione è comunicato alla persona segnalante, ove possibile. Restano ferme le tutele riconosciute alla persona segnalante, nonché la riservatezza e la protezione dei dati personali delle persone coinvolte o menzionate.

7 Canali esterni

Le società del Gruppo Dedagroup garantiscono la corretta gestione di tutte le segnalazioni indirizzate alle società del Gruppo attraverso il canale informatico messo a disposizione in favore di tutti gli stakeholders e diffuso attraverso i siti internet aziendali. Tuttavia, in conformità alla normativa, il canale interno di segnalazione non rappresenta l'unico mezzo idoneo ad attenzionare un evento o una condotta illecita di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

7.1 Segnalazione esterna

A ricorrere di una delle seguenti condizioni, il segnalante può effettuare la segnalazione attraverso il canale informatico messo a disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sul proprio sito istituzionale (cosiddetta **Segnalazione esterna**):

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

In tal caso, la segnalazione non sarà gestita dalla Società, ma dalla Autorità stessa che agirà secondo i poteri conferitigli dalla legge e, in particolare, dal Decreto Legislativo 24/2023.

7.2 Divulgazione pubblica

In via residuale, i segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

7.3 Denuncia all'Autorità giudiziaria

In ogni caso il segnalante può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

8 Tutele

Un aspetto fondamentale al fine di favorire l'invio di segnalazioni è rappresentato dal sistema di tutele offerte a colui che segnala:

1. Tutela della riservatezza;
2. Tutela da eventuali ritorsioni;
3. Limitazione della responsabilità rispetto alla divulgazione di alcune categorie di informazioni;
4. Divieto di rinunce e transizione sottoscritte in sede non protetta (ossia al di fuori delle sedi giudiziarie o amministrative sindacali).

Le misure di protezione contro le ritorsioni si applicano, ricorrendone i presupposti di legge, anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate alla persona segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il limite previsto dalla normativa, ai colleghi che intrattengono con essa un rapporto abituale e corrente, nonché agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora e agli enti operanti nel medesimo contesto lavorativo.

Alla persona coinvolta e alle persone menzionate nella segnalazione è garantita la riservatezza dell'identità e la protezione dei dati personali secondo la normativa applicabile.

8.1 Riservatezza

Il gruppo Dedagroup garantisce la protezione della riservatezza dei segnalanti attraverso le seguenti misure:

- L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; la protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante;
- Conformemente all'articolo 12 del D.lgs. 24/2023, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. Tale tutela, in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, trova applicazione solo nell'ambito delle Segnalazioni Whistleblowing e delle Segnalazioni del Modello 231.

8.1.1 Protezione dei dati personali

- Il trattamento dei dati personali relativo al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dalla Società destinataria in qualità di titolare del trattamento. Le persone componenti dell'Organismo operano sulla base degli atti di designazione, delle autorizzazioni e delle istruzioni ricevute, nel rispetto della disciplina applicabile e degli accordi intercorrenti tra le società interessate. Gli eventuali responsabili e sub-responsabili del trattamento sono individuati e disciplinati ai sensi dell'art. 28 GDPR.
- Inoltre, i diritti degli interessati (il segnalante, il facilitatore e le persone menzionate nella segnalazione) di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- La segnalazione e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla gestione e comunque non oltre cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione

dell'esito finale della procedura alla persona segnalante, fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di legge.

8.2 Ritorsione

Al fine di incoraggiare le segnalazioni, è vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata. Si intende ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare, alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.

Esempi di comportamenti ritorsivi:

- il licenziamento, la sospensione dal lavoro o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative, le referenze negative o biasimo;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

8.3 Perdita delle tutele

Le tutele sopra descritte non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado:

- la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o
- la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;

In tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare, secondo i principi descritti nel Sistema Disciplinare aziendale.

deda.

9 Gestione delle Altre violazioni/non conformità

9.1 Segnalazioni in materia di responsabilità sociale - SA8000

La gestione delle segnalazioni SA8000 avviene secondo le modalità specifiche previste dallo Standard SA8000:

- La segnalazione viene raccolta ed esaminata dal Chief Sustainability, Risk & Compliance Officer;
- Il Chief Sustainability, Risk & Compliance Officer, valutata la gravità, decidere se convocare una riunione straordinaria del Social Performance Team o attendere il primo incontro utile. Il Social Performance Team: valuta la segnalazione; verifica la sua pertinenza con le tematiche SA8000; individua la/le funzione/i cui assegnare la responsabilità di approfondimento/raccolta dati/analisi della situazione descritta nella segnalazione; elabora una proposta di risposta sulla base di quanto verificato e raccolto dalla funzione che ha lavorato nella raccolta dei dati e delle informazioni utili per la gestione della segnalazione; riporta la conclusione sull'esito della segnalazione indicandone la data di chiusura.

Qualora la segnalazione venga ritenuta non pertinente ne viene comunque data comunicazione al Social Performance Team nel primo incontro utile.

Conclusi gli approfondimenti e le verifiche necessarie, entro circa 4 mesi (periodo che può variare a discrezione del Social Performance Team in ragione delle attività di verifica in corso), il segnalante viene ricontatto per comprendere se quanto segnalato sia stato risolto.

Qualora il segnalante sia impossibilitato ad accedere alla piattaforma del canale informatico interno, oppure voglia indirizzare la propria segnalazione ad un membro specifico del Social Performance Team (i cui nominativi sono pubblicati nel Compliance Management System aziendale, nell' "Allegato membri SPT" alla procedura "SA-P-03 Social Performance Team") può servirsi di uno dei seguenti canali alternativi:

- **Consegna diretta** a/ **Colloquio con** uno dei componenti del Social Performance Team (nomi nel Compliance management System, in allegato alla procedura "SA-P-03 Social Performance Team"). La segnalazione verrà portata in analisi al Social Performance Team.
- **Via posta**: Dedagroup – attenzione di Chief Sustainability, Risk & Compliance Officer, Via di Spini, 50 – 38121 Trento. La segnalazione verrà ricevuta dal Chief Sustainability, Risk & Compliance Officer che la porterà in analisi al Social Performance Team.
- **Via telefono:** comporre il numero del centralino (+39 0461 997111) chiedere del Chief Sustainability, Risk & Compliance Officer oppure contattare uno dei componenti del Social Performance Team (nomi nel Compliance management System, in allegato alla procedura "SA-P-03 Social Performance Team").
- **E-mail all' ente di certificazione RINA Service**: crt.accreditation@rina.org
- **E- mail all'ente di accreditamento SAAS Accreditation Services**: SAAS@saasaccreditation.org o compilazione del Form online: SAAS Online Complaints Submission Form - SAI (sa-intl.org)

Tali indirizzi mail sono resi noti tramite:

- Sito aziendale www.deda.com;

- Formazione interna;
- Pubblicazione nel Compliance management System aziendale unitamente alla presente procedura.

In ogni caso, tutte le segnalazioni vengono comunicate al Chief Sustainability, Risk & Compliance Officer, il quale le verbalizza (ove non supportate da evidenze scritte) e le analizza al fine di attivare il Social Performance Team per definire un'azione risolutiva o correttiva e verificarne poi l'esito.

Qualora il segnalante abbia indicato una specifica modalità per essere ricontatto, la chiusura della segnalazione gli verrà notificata attraverso il canale da lui prescelto (es. mail, telefono); se il segnalante ha inviato la segnalazione tramite il canale informatico interno ogni comunicazione avviene in esso, nel rispetto della presente procedura. Conclusi gli approfondimenti e le verifiche necessarie, entro circa 4 mesi (periodo che può variare a discrezione del Social Performance Team in ragione delle attività di verifica in corso), il segnalante viene ricontatto per comprendere se quanto segnalato sia stato risolto.

9.2 Segnalazioni in materia Salute e Sicurezza

Le segnalazioni in ambito salute e sicurezza sul lavoro possono riguardare situazioni di pericolo, comportamenti o condizioni non sicure, incidenti, mancati infortuni (near miss), carenze nelle misure di prevenzione e protezione, nonché proposte di miglioramento. Possono essere presentate attraverso il canale interno descritto nella presente procedura, anche in forma anonima, qualora riguardino la segnalazione di situazioni rilevanti o incidenti; tramite il canale ordinario previsto dal sistema di gestione della salute e sicurezza, invece, quando le segnalazioni hanno come oggetto comunicazioni, anomalie negli ambienti di lavoro, richieste di chiarimento, osservazioni e proposte di miglioramento. Qualora i fatti segnalati rientrino anche nell'ambito deli altre tematiche, l'Organismo ne assicura il coordinamento con le rispettive modalità di gestione previste dalla presente procedura.

Il Chief Sustainability, Risk & Compliance Officer riceve la segnalazione e svolge gli approfondimenti necessari, valutando i rischi e individuando le eventuali misure immediate, le azioni correttive e gli interventi di miglioramento, definendo responsabilità e tempi di attuazione in funzione della gravità e dell'urgenza. In base a queste valutazioni decide se convocare una riunione straordinaria del Comitato per la Salute e Sicurezza o attendere il primo incontro utile.

Il Comitato per la salute e sicurezza dei lavoratori, anche nell'ambito del Social Performance Team, deputato al controllo e alla gestione delle segnalazioni, valuta il contenuto e l'urgenza della comunicazione e, nel rispetto della riservatezza e in assenza di conflitti di interessi, coinvolge le funzioni competenti della Società interessata. In relazione alla natura dei fatti, sono coinvolti il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti competenti, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e, ove pertinente, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Medico Competente, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le informazioni condivise sono limitate a quelle strettamente necessarie alla valutazione e alla gestione del caso.

La gestione è documentata, assicurando la tracciabilità delle verifiche effettuate, delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e della verifica della loro efficacia. L'Organismo mantiene i rapporti con il segnalante e fornisce riscontro secondo le modalità e i termini previsti dalla presente procedura, senza attendere la conclusione degli approfondimenti per comunicare la presa in carico e lo stato di avanzamento.

deda.

Il canale di segnalazione non sostituisce le procedure di emergenza né le comunicazioni immediate previste per le situazioni di pericolo. In presenza di un pericolo grave e immediato, occorre attivare tempestivamente i canali e le misure previsti dalle procedure aziendali di sicurezza ed emergenza, senza attendere la gestione della segnalazione tramite piattaforma.

10 Altri riferimenti

10.1 Procedure

SA-P-03 Social Performance Team

10.2 Regolamenti

Modello Organizzativo 231 Parte Generale

10.3 Moduli

Nessuno

10.4 Allegati

Nessuno